



COMUNE DI SANTU LUSSURGIU
Provincia di Oristano

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E DI ALTRI BENEFICI DI NATURA
ECONOMICA AD ASSOCIAZIONI E AD ALTRI ORGANISMI
ISTITUZIONE ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 in data 28/11/2016

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I - Disposizioni generali e quadro definitorio

Art. 1 - Oggetto e finalità

Art. 2 - Riferimenti generali

Art. 3 - Definizioni

Art. 4 - Tipologie di contributi concedibili

Art. 5 - Tipologie di altri benefici di natura economica concedibili

Art. 6 - Divieto di sponsorizzazione

Art. 7 - Programmazione della dotazione finanziaria per le attività sostenibili mediante contributi, coerenza finanziaria rispetto ai vincoli di finanza pubblica ed ulteriori limiti

Art. 8 - Limiti specifici per la concessione di contributi e di altri benefici di natura economica in relazione a convegni e mostre

Capo II - Tipologia e descrizione dei soggetti beneficiari

Art. 9 - Associazioni

Art. 10 - Fondazioni ed altri organismi costituiti ai sensi degli artt. 14-42 del codice civile

Art. 11 - Amministrazioni Pubbliche

Capo III - Ambiti di intervento e casi di esclusione

Art. 12 - Ambiti di intervento

Capo IV - Tipologia delle spese ammissibili

Art. 13 - Criteri generali per la definizione delle spese ammissibili

Art. 14 - Ammissibilità delle spese ed esclusioni

TITOLO II - EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

Capo I - Modalità erogazione contributi ORDINARI

Art. 15 - Termini generali per l'accesso ai contributi ordinari, scadenze e struttura competente

Art. 16 - Requisiti di ammissione

Art. 17 - Modalità e termini di presentazione delle domande

Art. 18 - Esame della documentazione e assegnazione dei contributi

Art. 19 - Modalità di liquidazione dei contributi

Capo II - Assegnazione dei contributi STRAORDINARI

Art. 20 - Requisiti di ammissione

Art. 21 - Modalità e termini di presentazione delle istanze

Art. 22 - Esame della documentazione ed assegnazione dei contributi

Art. 23 - Contributi straordinari a carattere speciale

Art. 24 - Modalità di liquidazione dei contributi

TITOLO III - ALTRI BENEFICI

Capo I - Altri benefici di natura economica e vantaggi economici

Art. 25 - Tipologie

Art. 26 - Risorse strumentali e attrezzature

TITOLO IV – ISTITUZIONE ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

Art. 27 – Oggetto e finalità

Art. 28 – Requisiti per l'iscrizione

Art. 29 – Modalità di iscrizione

Art. 30 – diniego e cancellazione

Art. 31 – durata e rinnovo dell'iscrizione

Art. 32 – sostegni economici

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33 - Controlli a campione

Art. 34 - Obblighi dei beneficiari

Art. 35 - Riduzione del contributo

Art. 36 - Revoca del contributo

Art. 37 - Trattamento dati

Art. 38 - Trasparenza amministrativa - Albo dei beneficiari

Art. 39 - Collegamenti con il piano anticorruzione

Art. 40 - Norme finali e transitorie

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I - Disposizioni generali e quadro definitorio.

Art. 1

Oggetto e finalità.

1. Il presente regolamento disciplina la concessione da parte del Comune di Santu Lussurgiu di contributi e di altri benefici di natura economica a soggetti operanti nell'ambito della comunità locale per la realizzazione di funzioni istituzionali, in attuazione del principio di sussidiarietà stabilito dall'art. 118 della Costituzione.
2. Il Comune di Santu Lussurgiu afferma e promuove il pluralismo associativo, riconoscendone il valore sociale come espressione di partecipazione e solidarietà e valorizzando le attività che perseguono lo sviluppo della persona e della comunità territoriale, la promozione del territorio e la sua tutela, la salvaguardia del patrimonio civico e sociale e delle tradizioni locali.
3. L'Amministrazione Comunale favorisce il pluralismo associativo nel rispetto dei principi e delle previsioni normative vigenti, garantendone, altresì, i diritti e le prerogative tipiche di una cittadinanza attiva e partecipe.
4. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a razionalizzare e ad ottimizzare l'erogazione di risorse economiche e l'attribuzione di vantaggi economici in rapporto ad iniziative coinvolgenti soggetti diversi facenti parte della comunità locale.

Art. 2

Riferimenti generali.

1. Le disposizioni del presente regolamento attuano quanto previsto dall'articolo 12 della legge n. 241/1990, in ordine alla regolamentazione degli interventi economici finalizzati al coinvolgimento dei cittadini e dei loro organismi aggregativi nella realizzazione dei processi di sviluppo delle funzioni amministrative deputate all'Amministrazione, disciplinando la concessione di contributi o altre utilità di qualunque genere a soggetti terzi.

Art. 3

Definizioni.

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
 - a) per "Amministrazione", "Ente" o "Comune", il Comune di Santu Lussurgiu;
 - b) per "contributi", le forme di sostegno economico diretto e le sovvenzioni di risorse economiche assegnate a soggetti operanti nell'ambito di quadri progettuali riconducibili alle attività istituzionali dell'Amministrazione e ritenuti – secondo i criteri individuati nel presente regolamento – meritevoli del sostegno economico dell'Amministrazione, specificate dalla classificazione contenuta nel successivo Art. 4;
 - c) per "altri benefici di natura economica", le forme di sostegno economico indiretto assegnate a soggetti operanti nell'ambito di quadri progettuali riconducibili alle attività istituzionali

dell'Amministrazione e ritenuti – secondo i criteri individuati nel presente regolamento – meritevoli del sostegno economico e/o organizzativo dell'Amministrazione, specificate dalla classificazione contenuta nel successivo Art. 5;

- d) per “vantaggi economici”, le forme di vantaggio economico derivanti da riduzioni, esenzioni, agevolazioni non previste da sistemi tariffari e determinate in base a criteri individuati nel presente regolamento, di cui fruiscono i soggetti operanti nell'ambito di quadri progettuali riconducibili alle attività istituzionali dell'Amministrazione, specificate nella classificazione contenuta nel successivo Art. 5;
- e) per “soggetti beneficiari”, i cittadini, le associazioni, gli altri organismi previsti dagli artt. da 14 a 42 del codice civile e le amministrazioni pubbliche, destinatari delle forme di sostegno economico e dei vantaggi economici oggetto del presente regolamento.

Art. 4

Tipologie di contributi concedibili.

1. Ai fini del presente regolamento è definita la seguente classificazione dei contributi:
 - a) CONTRIBUTI ORDINARI - Contributi sottoposti a programmazione ordinaria, ovvero contributi erogati sulla base di un programma continuativo di attività del beneficiario, coerenti con i fini istituzionali del Comune destinati al sostegno istituzionale dell'associazione;
 - b) CONTRIBUTI STRAORDINARI - Contributi non sottoposti a programmazione ordinaria, ovvero contributi per iniziative particolari, erogati sulla base della valutazione di merito, nonché di coerenza con i fini istituzionali dell'Ente, di singole manifestazioni culturali e/o sportive, ad alta valenza sociale per la comunità locale, non presentati nei termini indicati per la richiesta di contributi sottoposti a programmazione ordinaria, nei limiti delle disponibilità di bilancio residue, ovvero disponibili negli stanziamenti dei settori competenti per materia, e di quanto disposto nel Titolo II – Capo II del presente regolamento.

Art. 5

Tipologie di altri benefici di natura economica concedibili.

1. L'Amministrazione può concedere, nel rispetto della disciplina stabilita dal presente regolamento, benefici di natura economica diversi dai contributi.
2. L'Amministrazione può concedere, in particolare, benefici con rilievo economico per l'Ente medesimo e per il soggetto beneficiario configurabili nelle tipologie di interventi di seguito indicate:
 - a) Supporto organizzativo per i beneficiari di natura operativa e/o logistica, mediante:
 - I. messa a disposizione di risorse umane e/o strumentali finalizzate alla realizzazione di iniziative o attività organizzate dai beneficiari;
 - II. messa a disposizione di spazi in strutture di proprietà dell'Amministrazione finalizzati ad ospitare la realizzazione di iniziative o attività organizzate dai beneficiari.
 - b) Messa a disposizione dei beneficiari di immobili a condizioni agevolate comportanti la riduzione o l'esenzione dal canone di uso o di locazione, finalizzata a consentire l'ottimale realizzazione di attività a vantaggio della comunità locale e degli ospiti.

3. Qualora l'Amministrazione sostenga la realizzazione di iniziative da parte degli organismi di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11 mediante la concessione di vantaggi economici derivanti da riduzioni o esenzioni dal pagamento di canoni diversi o tariffe, il soggetto beneficiario dovrà in ogni caso prendere visione ed osservare le disposizioni del presente regolamento.
4. Al fine di tutelare gli interessi dell'amministrazione comunale (es. tutela dell'immagine, del decoro degli spazi di proprietà oggetto di concessione gratuita, ...) i soggetti richiedenti si obbligano a rendere noti all'amministrazione eventuali rapporti di sponsorizzazione a supporto dell'iniziativa sostenuta dall'amministrazione, specificandone la natura, il valore e la tipologia di prodotto/servizio oggetto della sponsorizzazione.
5. Nei casi di cui al comma precedente, il beneficiario dovrà, in ogni caso, rispettare la normativa vigente, compresi i regolamenti comunali, inerente l'occupazione di suolo pubblico e di spazi e l'imposta di pubblicità.

Art. 6

Divieto di sponsorizzazione

1. Non sono oggetto di regolamentazione i contributi incardinabili nelle disposizioni di cui all'art. 6, comma 9 del D.L. 31/05/2010 n. 78 convertito nella L. 31/07/2010 n. 122.

Art. 7

Programmazione della dotazione finanziaria per le attività sostenibili mediante contributi, coerenza finanziaria rispetto ai vincoli di finanza pubblica ed ulteriori limiti.

1. La possibilità dell'Amministrazione di concedere contributi ed altri benefici di natura economica, anche mediante supporto organizzativo o di attività, è limitata alla capacità finanziaria, così come disposto annualmente attraverso il bilancio di previsione del Comune.
2. La definizione della dotazione finanziaria specifica per ciascuna tipologia di contributi è approvata dalla Giunta nell'ambito del Piano Esecutivo di Gestione e degli Obiettivi, sulla base di un'analisi effettuata dalle competenti unità organizzative del Comune che tiene conto delle richieste dell'anno precedente e delle disponibilità finanziarie complessive dell'annualità di riferimento. Nell'analisi preliminare sono tenute in considerazione anche le eventuali problematiche rilevate dal Responsabile della prevenzione della corruzione in relazione alla concessione dei contributi.
3. La Giunta Comunale, annualmente, definisce attraverso proprio atto deliberativo, nell'ambito dello stanziamento complessivo destinato ai contributi, l'entità delle somme da destinare a contributi ordinari e straordinari nonché, relativamente ai contributi ordinari, la suddivisione tra le diverse aree d'intervento. Le risorse da destinare ai contributi straordinari potranno, altresì, trovare allocazione nei centri di costo competenti per le diverse materie.
4. La Giunta Comunale, annualmente, mediante proprio atto deliberativo, può indicare, tra gli ambiti di cui all'art. 12, quelli prioritari per l'anno di riferimento.
5. Per favorire una programmazione e gestione ottimale delle attività sostenute dalla Amministrazione, le richieste di contributi per la programmazione ordinaria dovranno pervenire all'Amministrazione – rigorosamente e a pena di esclusione – nei termini e modalità fissati dal presente regolamento, salvo la possibilità di riaprire i termini, mediante l'adozione di apposito atto, in caso di residui non spesi.

Art. 8

Limiti specifici per la concessione di contributi e di altri benefici di natura economica in relazione a convegni e mostre.

1. L'Amministrazione concede contributi ed altri benefici di natura economica relativi a convegni e mostre nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento a quanto stabilito dall'art. 6, comma 8 del D.L. n. 78/2010 convertito in L. n. 122/2010.

Capo II - Tipologia e descrizione dei soggetti beneficiari

Art. 9

Associazioni.

1. Possono risultare soggetti beneficiari dei contributi, degli altri benefici di natura economica e dei vantaggi economici oggetto del presente regolamento:
 - a) le associazioni riconosciute, costituite ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, regolarmente iscritte all'albo comunale delle associazioni, il quale consente di rilevare, in base alla continuità di iscrizione nello stesso ed alle attività riscontrate, la loro affidabilità organizzativa e la loro capacità di intervento nelle dinamiche economico-sociali della comunità locale;
 - b) le associazioni non riconosciute ed i comitati, costituiti ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile;
 - c) le associazioni riconosciute, costituite ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, che esercitino in maniera prevalente la loro attività nell'ambito del territorio del Comune di Santu Lussurgiu;
 - d) le associazioni riconosciute, costituite ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, per progetti speciali, coerenti con le aree di intervento definite dal presente regolamento, la cui realizzazione sia prevista nel territorio del Comune di Santu Lussurgiu.

Art. 10

Fondazioni ed altri organismi costituiti ai sensi degli artt. 14-42 del codice civile.

1. L'Amministrazione può concedere contributi a Fondazioni costituite ai sensi dell'art. 14 e seguenti del codice civile che ne facciano richiesta, secondo le modalità previste dal presente regolamento, fermi restando i limiti previsti dalla normativa vigente e, in particolare, i limiti previsti dall'art. 4, comma 6 del d.l. n. 95/2012 convertito nella L. n. 135/2012.
2. I contributi concessi dall'Amministrazione in base al presente regolamento non sono configurabili come contributi ordinari o straordinari per il funzionamento delle Fondazioni beneficiarie secondo quanto stabilito dagli statuti delle stesse.

Art. 11

Amministrazioni Pubbliche

1. L'Amministrazione può concedere contributi o altri benefici di natura economica ad altre Amministrazioni Pubbliche, a fronte di specifiche richieste dalle stesse presentate in ordine alla realizzazione di iniziative o programmi nell'ambito territoriale del Comune di Santu Lussurgiu o quando finalizzate a sviluppare sinergie di area vasta rispetto allo stesso territorio.
2. La concessione di contributi o di altri benefici di natura economica ad altre Amministrazioni Pubbliche è effettuata nel rispetto dei criteri di attribuzione dei contributi di programmazione straordinaria, previsti dal presente regolamento.
3. In presenza di specifici protocolli o accordi, l'attribuzione di contributi ad altre Amministrazioni Pubbliche possono seguire percorsi autonomi.

Capo III - Ambiti di intervento e casi di esclusione.

Art. 12 Ambiti di intervento.

1. Al fine di sostenere la realizzazione di attività in attuazione del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 della Costituzione, l'Amministrazione sostiene prioritariamente la realizzazione di programmi di attività, da parte degli organismi di cui agli articoli 9, 10 e 11 del presente regolamento, che risultino coerenti con le proprie linee di intervento in materia di:
 - a) promozione delle attività culturali, anche con riferimento alle tradizioni di contesto;
 - b) promozione dell'attività sportiva;
 - c) tutela dell'ambiente e del paesaggio;
 - d) tutela e cura dei beni del patrimonio artistico e culturale;
 - e) promozione dello sviluppo economico;
 - f) promozione dello sviluppo turistico;
 - g) promozione di attività in ambito sociale, educativo e scientifico.

Capo IV – Tipologia delle spese ammissibili.

Art. 13 Criteri generali per la definizione delle spese ammissibili.

1. L'Amministrazione concede i contributi agli organismi richiedenti individuando in via preliminare le spese ammissibili con riferimento:
 - a) ai programmi di attività, tenendo conto delle varie articolazioni e dei profili organizzativi delle attività stesse;
 - b) alle singole iniziative, tenendo conto delle possibili specificità in fase realizzativa.
2. Le spese ammissibili non possono essere definite secondo classificazioni generiche che le riconducano alle attività tipiche o istituzionali degli organismi beneficiari ed in ogni caso sono rapportate:
 - a) per i programmi di attività, ai principali aspetti organizzativi relativi all'attuazione degli stessi;
 - b) per le singole iniziative, ai principali aspetti organizzativi ed alle specificità progettuali delle stesse.

3. L'individuazione delle spese ammissibili è effettuata dal Responsabile del Procedimento, all'atto dell'adozione del provvedimento di erogazione, nel rispetto dei seguenti criteri:
- a) massimo livello di afferenza delle spese rispetto all'attività proposta;
 - b) riconducibilità delle spese sostenute allo sviluppo dell'attività proposta, intesa come attività principale, nonché alle attività complementari, mediante specificazione della connessione con le stesse;
 - c) effettuazione delle spese nei limiti di valore eventualmente specificati per le singole tipologie;
 - d) dimostrabilità di tutte le spese sostenute per gli acquisti di dettaglio, nonché evidenziazione della relazione tra le spese sostenute per le utenze e le attività proposte.

Art. 14

Ammissibilità delle spese ed esclusioni.

1. Contributi ordinari

Per i contributi ordinari si rinvia a quanto previsto all'art. 19 comma 2.

2. Contributi straordinari

- a) Si intendono ammessi tutti i costi effettivi e documentabili necessari alla realizzazione dell'attività oggetto del contributo con esclusione di:
 1. uso di strumentazione propria;
 2. spese di rappresentanza;
 3. spese di acquisto per beni strumentali durevoli;
 4. spese di manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili;
 5. quote di ammortamento;
 6. interessi passivi;
 7. spese generali non riconducibili all'attività finanziata.
- a) Si intende ammessa una quota relativa a spese generali non superiore al 10% del progetto relativamente alla quale devono essere specificate le tipologie di spesa comprese in tale quota, nella quale non possono essere previste spese riconducibili a quelle declinate alla lettera a).
- b) I contributi possono essere erogati al netto di contributi di altre Pubbliche Amministrazioni e/o di privati.
- c) Per le Associazioni sono ammissibili i rimborsi delle spese di viaggio sostenute dall'associazione/ente per personale proprio per attività connesse al progetto, solo in presenza della seguente documentazione:
 - indicazione della destinazione/motivazione dello spostamento che deve risultare coerente con i contenuti del progetto;
 - autorizzazione del legale rappresentante all'uso del mezzo personale;
 - prospetto liquidazione sul a base dei Km percorsi con rimborso chilometrico non superiore al tariffario ACI.

TITOLO II

EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

Capo I - Modalità di erogazione dei contributi ordinari

Art. 15

Termini generali per l'accesso ai contributi ordinari, scadenze e struttura competente.

1. I contributi ordinari sono erogati per programmi di interventi o attività a carattere continuativo esclusivamente a soggetti con sede nel Comune di Santu Lussurgiu iscritti all'albo comunale delle associazioni che svolgano attività secondo le aree di intervento ed i criteri definiti nel presente regolamento.
2. La struttura competente per i contributi annuali è la seguente: Area Amministrativa.
3. Il termine per la presentazione delle richieste di sovvenzioni e contributi al Comune è stabilito nella data del 31 gennaio dell'anno per il quale il contributo viene richiesto.
4. Il responsabile del servizio preposto pubblicizza, a mezzo di avviso da pubblicare sul sito internet dell'ente e, se ritenuto necessario, mediante altre forme di pubblicizzazione, la data di scadenza per la presentazione delle domande.

Art. 16

Requisiti di ammissione.

1. Per concorrere all'erogazione dei contributi ordinari i soggetti pubblici e privati, alla data di scadenza prevista al precedente art. 15, comma 3, devono risultare in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere iscritti all'albo comunale delle associazioni secondo le modalità indicate nel titolo IV;
 - b) essere costituiti da almeno un anno;
 - c) avere un ordinamento – organizzazione interna a base democratica, con organismi rappresentativi regolarmente costituiti tramite elezione e rinnovabili;
 - d) possedere l'atto costitutivo e lo statuto, o altro atto di regolamento delle funzioni, nei quali dovranno essere ricompresi i principi sopra citati;
 - e) essere in regola con le disposizioni normative relative ai flussi finanziari e alla tracciabilità dei pagamenti;
 - f) essere in regola con la situazione contributiva ed amministrativa relativamente ai soggetti impiegati a qualsiasi titolo;
 - g) non avere liti pendenti o situazioni debitorie con l'Amministrazione comunale o di altro tipo, al momento della presentazione dell'istanza;
 - h) avere capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
 - i) non essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione controllata o di concordato preventivo e non avere in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni;
 - j) (solo per le società/associazioni sportive) non avere unicamente atleti tesserati la cui fonte primaria di reddito derivi dalla pratica sportiva agonistica;

Art. 17

Modalità e termini di presentazione delle domande.

1. Le domande, da presentare sulla base dell'apposito modello predisposto dall'ufficio competente e contenente le dichiarazioni obbligatorie relative al possesso dei requisiti di ammissione di cui al precedente articolo, nonché tutti gli altri dati richiesti, debbono essere debitamente sottoscritte dal presidente/legale rappresentante dell'ente, associazione, società o gruppo e corredate della seguente documentazione:
 - a) copia dell'atto costitutivo dell'ente o associazione, consistente nello statuto o documento equipollente in corso di validità;
 - b) bilancio preventivo e ultimo bilancio consuntivo, approvati dall'assemblea dei soci, sottoscritti per autenticità dal Presidente/Legale Rappresentante;
 - c) relazione sull'attività sociale dell'Ente o associazione svolta nell'anno precedente a quello cui si riferisce la richiesta di contributo;
 - d) relazione illustrativa dell'attività sociale che l'Ente o Associazione intende svolgere nell'anno a cui si riferisce la richiesta di contributo con dettagliata previsione dei costi e ricavi, compresi quelli derivanti da sponsorizzazioni e finanziamenti diversi - anche pubblici - e pubblicità, e del grado di partecipazione che ci si attende da parte della cittadinanza, relativa ad ogni iniziativa programmata, indicando nell'istanza l'entità del contributo che si richiede.
 - e) informativa sulla privacy debitamente sottoscritta per presa visione;
 - f) fotocopia del codice fiscale e/o partita IVA;
 - g) fotocopia di un documento di identità del dichiarante.La documentazione di cui alle lettere a) e b) potrà essere sostituita da dichiarazione, regolarmente sottoscritta, che i documenti sono già stati presentati in altra occasione al Comune o sono depositati presso l'ente. In tal caso dovrà essere dichiarato che tali documenti non hanno subito variazioni.
2. Le domande di contributo ordinario non pervenute al protocollo comunale entro la data di scadenza definite dal presente Regolamento ed indicate nell'avviso non verranno prese in esame.
3. L'Ufficio competente, in caso di documentazione incompleta, assegnerà un termine, di norma non inferiore a dieci giorni, per il completamento o la regolarizzazione della pratica. L'inutile decorso del termine comporterà l'esclusione dell'istanza dalla procedura di erogazione del contributo, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 7, comma 5.
4. Tutti i dati necessari all'assegnazione dei punteggi, di cui alle tabelle previste nel successivo articolo, devono essere riferiti all'anno precedente quello per il quale il contributo viene richiesto.

Art. 18

Esame della documentazione e assegnazione dei contributi.

1. Il responsabile dell'Ufficio competente, entro il 31 marzo dell'anno cui si riferisce la richiesta di contributo, istruisce le domande di contributo presentate verificando:
 - l'ammissibilità dell'istanza;
 - la completezza della documentazione pervenuta;

- la congruità delle spese previste segnalando eventuali mancanze o anomalie
- 2. Le domande di contributo, pervenute nei termini e secondo le modalità stabilite dal precedente articolo, sono valutate dal responsabile del procedimento competente sulla base delle tabelle in calce al presente testo regolamentare, recanti i criteri ed i relativi punteggi per l'assegnazione dei contributi ordinari riferiti rispettivamente agli ambiti di intervento: sport (tabella 1), attività ricreative e terza età, sociale ed educativo, cultura e promozione del territorio (tabella 2).
- 3. L'istruttoria delle domande ha luogo, a cura del competente ufficio, verificando i requisiti soggettivi del richiedente e quelli oggettivi delle attività ed iniziative, con particolare riguardo alla congruità delle spese e delle entrate indicate a bilancio.
- 4. Gli stanziamenti economici sono assegnati ai Settori comunali di competenza dalla Giunta comunale con il P.E.G. annuale pertanto i tempi relativi al procedimento di liquidazione sono strettamente connessi all'approvazione del bilancio di previsione e all'assegnazione delle risorse.
- 5. L'assegnazione del contributo ai soggetti richiedenti ammessi al riparto è effettuata attraverso il seguente calcolo:
$$C = (S / T) \times P$$

In cui: S = stanziamento economico per assegnazione di contributi per l'area di riferimento
T = somma dei punteggi dei soggetti concorrenti
P = punteggio ottenuto dal singolo concorrente
C = Contributo assegnato al singolo concorrente
- 6. Il Responsabile dell'area competente assegna i contributi con proprio atto elaborando la graduatoria finale, con l'indicazione dei punteggi assegnati ai beneficiari.
- 7. La concessione di contributi non fa sorgere per i beneficiari un diritto di continuità per gli anni futuri e non può determinare il conseguimento di utili in favore dei soggetti richiedenti. Le provvidenze non sono utilizzabili per finalità diverse da quelle per cui sono disposte.
- 8. Non verranno liquidati contributi ai soggetti che abbiano esposizioni debitorie a qualunque titolo nei confronti dell'Amministrazione Comunale di Santu Lussurgiu, fatta salva la regolarizzazione del debito entro il termine che verrà fissato dall'Ufficio competente.
- 9. Qualora l'entità del contributo derivante dalle modalità di calcolo di cui al precedente comma 5, risultasse superiore al contributo richiesto in sede di istanza (art. 17, comma 1, lettera d), l'assegnazione definitiva non potrà comunque essere superiore al contributo richiesto in sede di istanza.

Art. 19

Modalità di liquidazione dei contributi.

1. Per i soggetti che richiedono la concessione di una sovvenzione o contributo quale concorso per lo svolgimento della loro attività ordinaria annuale a beneficio della comunità locale, l'erogazione avviene per il 70% subito dopo l'assunzione del necessario impegno di spesa e per il 30% a saldo entro 60 giorni dalla presentazione del rendiconto finanziario e della relazione sull'attività svolta nell'anno per il quale la sovvenzione o il contributo è stato concesso corredati dal bilancio consuntivo annuale approvato dall'assemblea dei soci.

Capo II - Assegnazione dei contributi straordinari

Art. 20

Requisiti di ammissione.

1. Per concorrere all'erogazione dei contributi straordinari i soggetti pubblici e privati, alle date di scadenza previste all'art. 21, comma 7, devono risultare in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere costituiti da almeno un anno;
 - b) avere un ordinamento – organizzazione interna a base democratica, con organismi rappresentativi regolarmente costituiti tramite elezione e rinnovabili;
 - c) possedere l'atto costitutivo e lo statuto, o altro atto di regolamento delle funzioni, nei quali dovranno essere ricompresi i principi sopra citati;
 - d) essere in regola con le disposizioni normative relative ai flussi finanziari e alla tracciabilità dei pagamenti;
 - e) essere in regola con la situazione contributiva ed amministrativa relativamente ai soggetti impiegati a qualsiasi titolo;
 - f) non avere liti pendenti o situazioni debitorie con l'Amministrazione comunale o di altro tipo, al momento della presentazione dell'istanza;
 - g) avere capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
 - h) non essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione controllata o di concordato preventivo e non avere in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni;
 - i) (solo per le società/associazioni sportive) non avere unicamente atleti tesserati la cui fonte primaria di reddito derivi dalla pratica sportiva agonistica.

Art. 21

Modalità e termini di presentazione delle istanze.

1. I contributi straordinari possono essere assegnati a tutti i soggetti individuati dal Titolo I – Capo II nell'ambito dei settori di intervento previsti dal presente regolamento, fatta salva la facoltà della Giunta Comunale di procedere, ai sensi dell'art. 7 – comma 4, alla definizione annuale di ambiti prioritari, tra quelli indicati all'art. 12.
2. Le procedure di assegnazione sono in capo alla struttura di ciascun servizio competente per materia.
3. Nella domanda vanno esplicitate le finalità dell'intervento ed i criteri di riferimento, la descrizione dell'iniziativa o dell'attività per la quale si richiede il sostegno economico e l'ammontare dello stesso.
4. Nell'istanza devono essere rese le seguenti dichiarazioni:
 - a) presenza o meno di contributi di altri soggetti pubblici o privati indicandone, in caso affermativo, il tipo e l'importo;
 - b) attestazione se il richiedente agisce o no in regime di impresa;
 - c) dichiarazione dell'iscrizione o meno nell'albo delle associazioni comunali;
 - d) indicazione del conto corrente bancario o postale e loro sede di riferimento;
5. Alla domanda, da presentare sulla base dell'apposito modello predisposto dall'ufficio

competente, contenente le dichiarazioni obbligatorie relative al possesso dei requisiti di ammissione di cui al precedente articolo (assenza di cause ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione; mancanza di condanne e procedimenti giudiziari pendenti per delitti contro la P.A.; attestazione di non trovarsi in stato di liquidazione o fallimento, ecc.), nonché tutti gli altri dati e dichiarazioni richiesti, sottoscritta dal Presidente/Legale Rappresentante, vanno allegati:

- a) copia dell'atto costitutivo e/o dello statuto dell'organismo richiedente;
- b) bilancio preventivo e ultimo bilancio consuntivo, approvati dall'assemblea dei soci o dall'organismo preposto, sottoscritti per autenticità dal Presidente/Legale Rappresentante;
- c) relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.
- d) relazione illustrativa dell'iniziativa per la quale si richiede l'attivazione del sostegno finanziario;
- e) piano finanziario dell'iniziativa con indicazione delle varie voci di entrata e di spesa comprese quelle derivanti da sponsorizzazioni e pubblicità, con indicazione del grado di partecipazione che ci si attende dalla cittadinanza ed indicazione del contributo richiesto;
- f) previsione del materiale di informazione relativo all'attività o all'iniziativa con impegno a presentarne copia in via preventiva al Comune alla cui stampa si potrà dare corso solo dopo l'assenso che sarà comunicato al beneficiario dal servizio di comunicazione comunale;
- g) informativa sulla privacy debitamente sottoscritta per presa visione;
- h) fotocopia del codice fiscale e/o partita IVA;
- i) fotocopia di un documento di identità del dichiarante.

La documentazione di cui alle lettere a) e b) potrà essere sostituita da dichiarazione, regolarmente sottoscritta, che i documenti sono già stati presentati in altra occasione al Comune o sono depositati presso l'ente. In tal caso dovrà essere dichiarato che tali documenti non hanno subito variazioni.

6. Le domande per l'ottenimento dei contributi straordinari devono essere presentate secondo le seguenti scadenze:

- entro il 30 aprile di ogni anno per attività previste nel secondo semestre dell'anno;
- entro il 30 ottobre di ogni anno per attività previste per il primo semestre dell'anno successivo.

Art. 22

Esame della documentazione ed assegnazione dei contributi.

1. Il responsabile del procedimento istruisce la domanda pervenuta verificandone la completezza della documentazione prevista, la congruità delle spese indicate e la rispondenza ai criteri fissati dagli artt. 13 e 14 del presente regolamento.
2. Successivamente all'istruttoria di cui al precedente comma, la Giunta Comunale, con proprio provvedimento, delibera l'accoglimento dell'istanza e l'assegnazione del contributo.
3. A parità di qualità dell'attività svolta, quando il Comune si trovi nella impossibilità di assicurare un sostegno generalizzato alle richieste che gli pervengono, viene data priorità:
 - ad iniziative realizzate congiuntamente da più soggetti;
 - ad iniziative coordinate tra più soggetti;
 - ad attività che abbiano una significativa ricaduta sulla comunità.

4. I contributi straordinari non potranno, in nessun caso, superare l'80% del bilancio di previsione delle iniziative per le quali vengono richiesti.
5. Qualora il contributo assegnato secondo quanto previsto ai precedenti commi 2 e 4, dovesse essere inferiore a quello richiesto o, in ogni caso, inferiore all'80% del bilancio di previsione dell'iniziativa, al soggetto richiedente verrà concessa la possibilità di rimodulare il progetto sulla base delle risorse effettivamente disponibili.
6. Nei casi di cui al comma 5, verrà assegnato un tempo di trenta giorni, decorrenti dalla data della comunicazione, entro i quali dovrà essere consegnata la proposta di rimodulazione la quale sarà valutata secondo il medesimo iter procedimentale applicato alla prima istanza allo scopo di valutare la validità dell'impianto della nuova formulazione.
7. Trascorsi i trenta giorni di cui al comma 6 senza che al Comune sia pervenuta comunicazione inerente la rimodulazione del progetto ovvero la rinuncia al contributo, esso si intenderà assegnato per l'entità definita. Il soggetto beneficiario dovrà, in tal caso, presentare rendicontazione per l'importo complessivo indicato nel piano dei costi originario.
8. Istanze che pervengano successivamente alle scadenze fissate all'art. 21, comma 7 potranno essere prese in esame solo in caso di disponibilità di fondi.

Art. 23

Contributi straordinari a carattere speciale.

1. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di contributi economici può essere disposta al fine di sostenere specifiche iniziative con finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere, colpite da calamità o altri eventi eccezionali.

Art. 24

Modalità di liquidazione dei contributi.

1. Per i soggetti che richiedono la concessione di una sovvenzione o contributo straordinario, l'erogazione avviene per il 50% subito dopo l'assunzione del necessario impegno di spesa e per il 50% a saldo entro 60 giorni dalla presentazione del rendiconto finanziario e della relazione sull'attività svolta dell'anno per il quale la sovvenzione o il contributo è stato concesso, fatta salva la verifica della documentazione a rendicontazione.
2. A conclusione dell'attività per la quale è stata assegnata la sovvenzione, il soggetto beneficiario deve presentare, entro e non oltre trenta giorni, la seguente documentazione per ottenere la liquidazione del saldo che va disposta entro i 60 giorni successivi:
 - a) relazione dettagliata sull'attività svolta recante l'indicazione dei cittadini coinvolti e dei risultati ottenuti;
 - b) bilancio dell'iniziativa recante il rendiconto dettagliato della gestione delle spese sostenute firmato dal legale rappresentante, a dimostrazione delle stesse;
 - c) indicazione dell'ammontare delle erogazioni e/o sponsorizzazioni da parte di Enti pubblici o privati;
 - d) i giustificati di spesa comprovanti il rendiconto presentato.
3. Qualora il rendiconto evidenzia un bilancio inferiore a quello del preventivo presentato, il

contributo verrà proporzionalmente ridotto secondo i limiti di concessione di cui all'art. 22.

TITOLO III

ALTRI BENEFICI DI NATURA ECONOMICA E VANTAGGI ECONOMICI

Art. 25 Tipologie.

1. I soggetti di cui al Titolo I – Capo II del presente Regolamento possono richiedere all'Amministrazione Comunale di ottenere, a sostegno delle proprie iniziative, come definito al precedente art. 5, vantaggi economici diversi dai contributi ed in particolare:
 - a) messa a disposizione di risorse strumentali e attrezzature di proprietà comunale;
 - b) messa a disposizione di locali comunali a titolo gratuito per la realizzazione delle proprie iniziative sia ordinarie sia straordinarie.

Art. 26 Risorse strumentali e attrezzature.

1. Per l'ottenimento del beneficio, i soggetti richiedenti dovranno inoltrare richiesta indirizzata al Sindaco nella quale dovranno essere specificati:
 - oggetto della richiesta corredata dei dati descrittivi e quantitativi;
 - manifestazione e/o attività per la quale viene richiesto il beneficio;
 - periodo di utilizzo;
 - nominativo e contatti di un responsabile del soggetto richiedente al quale la struttura possa fare riferimento.
2. Nell'istanza dovranno essere precisati:
 - l'impegno a restituire il bene nelle condizioni in cui è stato ottenuto;
 - l'impegno ad utilizzare il bene per fini e secondo modalità coerenti con la sua destinazione d'uso;
 - l'impegno a ritirare e riconsegnare il bene nei luoghi e secondo le modalità che saranno indicate dall'ufficio di volta in volta competente nel rispetto dei tempi prescritti;
 - l'impegno a rifondere il bene qualora, per qualsivoglia motivo, dovesse subire danni che lo rendessero inutilizzabile nonché a provvedere alla sua riparazione in caso di danno;
3. Le richieste dovranno pervenire al Comune con almeno 20 (venti) giorni di anticipo rispetto alla data prevista per l'utilizzo.

Titolo IV

ISTITUZIONE ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

Articolo 27

Oggetto e finalità

Il Comune di Santu Lussurgiu, in attuazione del D.Lgs. 267 del 2000 e dello Statuto Comunale, istituisce un Albo Comunale delle Associazioni, al fine di rilevare e censire la realtà operanti nel territorio comunale, che prevedano nel loro statuto o atto costitutivo lo svolgimento senza scopo di lucro di attività e iniziative di utilità sociale nei settori già individuati del presente regolamento.

L'albo prevede una sezione apposita per:

- associazioni culturali
- associazioni sportive dilettantistiche
- associazioni di volontariato
- comitati o congregazioni

Articolo 28

Requisiti per l'iscrizione

Possono iscriversi all'Albo i soggetti che:

- svolgano le proprie attività senza fini di lucro e perseguano finalità di interesse collettivo
- siano costituite giuridicamente secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia, ossia mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata
- abbiano la sede operativa nel Comune di Santu Lussurgiu

L'albo è tenuto presso l'Ufficio competente che ne cura la gestione e l'aggiornamento nelle modalità previste dal presente titolo.

L'albo, costantemente aggiornato, è un documento pubblico consultabile sul sito internet del Comune di Santu Lussurgiu.

Articolo 29

Modalità di iscrizione

Per l'iscrizione all'albo delle Associazioni, le stesse devono indirizzare all'Ufficio protocollo del Comune di Santu Lussurgiu, apposita domanda redatta mediante l'uso della modulistica predisposta dall'ufficio preposto per la cura dell'Albo.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- copia autentica dell'atto costitutivo pubblico o della scrittura privata debitamente autenticata o registrata, da cui risultino espressamente lo scopo e l'assenza di fini di lucro
- copia autentica dello Statuto
- relazione sull'attività svolta abitualmente

L'iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione dell'Albo, è disposta dall'Ufficio competente, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della domanda.

Il termine di cui sopra è sospeso nel caso in cui, per l'espletamento dell'istruttoria, sia necessaria l'acquisizione di ulteriori documenti o l'integrazione di quelli acquisiti. Detto termine ricomincia a decorrere dalla data di ricevimento delle integrazioni o dei documenti richiesti.

Articolo 30

Diniego e cancellazione

Il diniego di iscrizione può essere disposto qualora non si ravvisino nella richiedente le caratteristiche di cui al presente titolo.

Il Comune si riserva la facoltà di verificare in qualunque momento il permanere dei requisiti richiesti all'atto di iscrizione.

Le Associazioni sono cancellate dall'Albo in caso di perdita accertata dei requisiti di cui agli articoli 28 e 29. La cancellazione ha effetto dal momento in cui si verifica la perdita di detti requisiti.

La cancellazione può essere inoltre disposta su espressa richiesta del legale rappresentante dell'Associazione.

Del provvedimento di iscrizione, diniego di iscrizione e cancellazione deve essere data comunicazione formale al soggetto interessato.

Articolo 31

Durata e rinnovo dell'iscrizione

L'iscrizione nell'Albo ha la durata di anni 3 a decorrere dalla data del provvedimento di iscrizione. I successivi provvedimenti di conferma avranno anch'essi validità triennale.

Le Associazioni iscritte nell'Albo, devono presentare, almeno tre mesi prima della scadenza, espressa dichiarazione di conferma dell'iscrizione. Alla predetta dichiarazione dovrà essere allegata una relazione sull'attività svolta nel triennio, nonché copia della documentazione di cui

agli artt. 28 e 29 qualora fossero intervenute modifiche. In mancanza della dichiarazione di conferma, l'Associazione viene cancellata automaticamente dall'Albo.

Ciascuna forma associativa iscritta nell'albo è obbligata a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei dati indicati nella dichiarazione di iscrizione o di conferma.

Nel caso in cui venga modificato lo scopo sociale nel corso del triennio, è necessario effettuare una nuova iscrizione. La domanda di nuova iscrizione deve essere formulata in conformità a quanto previsto dal già citato articolo 28.

Art. 32

Sostegni economici

L'iscrizione all'Albo costituisce elemento essenziale per la concessione dei contributi di cui al titolo II e III da parte del Comune, compatibilmente con le risorse disponibili, per la realizzazione di iniziative di cui all'articolo 12 del presente Regolamento.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33

Controlli a campione.

1. Il Comune disporrà, per ciascun anno finanziario, tra i soggetti beneficiari di contributi sia ordinari, sia straordinari, controlli a campione mediante sorteggio pubblico di tre soggetti beneficiari, finalizzati alla verifica del corretto utilizzo delle somme ricevute.
2. I soggetti beneficiari di contributi dovranno pertanto conservare per almeno cinque anni tutta la documentazione necessaria a comprovare la veridicità delle dichiarazioni fornite all'atto della rendicontazione.
3. I beneficiari che, in seguito a controllo, non dovessero fornire tutta la documentazione richiesta, saranno destinatari delle seguenti penalità:
4. esclusione per un periodo di anni tre dalla possibilità di beneficiare di contributi comunali;
5. obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite.
6. Il Comune di riserva la facoltà di controllare, oltre a quelli sorteggiati, qualunque progetto ed in particolare quelli relativamente ai quali si rilevino carenze nella rendicontazione.

Art. 34

Obblighi dei beneficiari.

1. E' fatto obbligo ai beneficiari dei contributi, ordinari e straordinari, di inserire nei dépliant, manifesti, e comunque in tutto il materiale pubblicitario, un'apposita informazione con la quale viene fatto presente che l'iniziativa si svolge con il sostegno finanziario del Comune. Dovrà quindi essere riportata la seguente formula: "Con il contributo del Comune di Santu Lussurgiu"

2. In caso di ottenimento di altri benefici di natura economica e/o di vantaggi economici di cui al Titolo III – Capi I del presente Regolamento, il materiale informativo dovrà recare la scritta “Con il sostegno del Comune di Santu Lussurgiu”.
3. Il patrocinio delle iniziative è concesso con autonomo procedimento e in caso di ottenimento del patrocinio, il materiale informativo dovrà recare la scritta “Con il patrocinio del Comune di Santu Lussurgiu” .
4. Tutto il materiale informativo e pubblicitario relativo ad attività realizzate con il contributo, sostegno e/o con il patrocinio del Comune, dovrà rispettare la linea grafica relativa all'apposizione del logo promozionale e dello stemma dell'ente e dovrà essere preventivamente sottoposto all'esame dell'amministrazione comunale che ne valuterà il corretto utilizzo. In ogni caso i beneficiari potranno procedere alla stampa del proprio materiale solo dopo aver ottenuto l'approvazione.
5. Il mancato rispetto di quanto previsto ai precedenti commi, comporterà l'esclusione dall'accesso ad una qualunque forma di contribuzione da parte del Comune per un anno.
6. La concessione del contributo avviene a condizione che l'iniziativa si svolga in conformità al programma e al preventivo di spesa presentato.

Art. 35

Riduzione del contributo.

1. I contributi straordinari potranno essere proporzionalmente ridotti, su proposta del responsabile del servizio competente, qualora venga accertata una diminuzione della spesa ammessa ai sensi del precedente art. 22.
2. I contributi ordinari potranno essere liquidati in misura ridotta come precisato al precedente art. 19, commi 4 e 5, del presente Regolamento.

Art. 36

Revoca del contributo.

1. Nel caso che l'attività o l'iniziativa per la quale sia stato assegnato un contributo straordinario venga realizzata in maniera sostanzialmente difforme dal programma a suo tempo presentato al Comune, il responsabile del servizio competente, procede alla revoca del contributo.
2. Il contributo è revocato qualora:
 - a) la rendicontazione non venga trasmessa entro i termini stabiliti dal presente regolamento, ovvero venga presentata in forma incompleta;
 - b) vengano accertate irregolarità nella contabilizzazione della spesa.

Detta previsione si applica sia ai contributi ordinari sia a quelli straordinari.

Art. 37

Trattamento dati.

1. La diffusione e la pubblicazione dei dati relativi alla concessione di contributi e altri benefici previsti nel presente regolamento avverrà nel rispetto ed in conformità con le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di tutela della riservatezza e protezione dei dati

personali, sensibili e giudiziari.

2. Il Titolare e il Responsabile del trattamento dei dati raccolti ai fini delle attività oggetto del presente regolamento sono individuati dalla disciplina adottata dall'Amministrazione Comunale in materia di privacy.

Art. 38

Trasparenza amministrativa - Albo dei beneficiari.

1. I soggetti ai quali in ogni esercizio finanziario sono stati erogati contributi diretti o indiretti, sono iscritti, ai sensi del D.P.R. 7 aprile 2000 n. 118 e s.m.i, all'Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica. La pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari avviene ai sensi dell'art. 27 del D.lgs 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i..

Art. 39

Collegamenti con il piano anticorruzione.

1. La contribuzione economica, o altri vantaggi organizzativi, erogata dalle amministrazioni comunali è inserita nelle aree a forte rischio di corruzione. Valgono, per tali ragioni, tutte le disposizioni previste nel Piano Anticorruzione del Comune di Santu Lussurgiu.

Art. 40

Norme finali e transitorie

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa e ai regolamenti comunali vigenti in materia.

TABELLE

TABELLA 1

AMBITO: SPORT - Art. 18, comma 2 <u>I dati da indicare si riferiscono all'anno precedente quello per il quale si richiede il contributo</u>		BUDGET			
		ASSOCIAZIONI			
DESCRIZIONE CRITERIO	DESCRIZIONE PUNTEGGIO	ASSOCIAZIONE A		ASSOCIAZIONE B	
		Anni	Punti	Anni	Punti
Radicamento nel territorio testimoniato dal numero di anni di presenza ed attività svolta	più di 10 anni: 1,5 punti per anno da 6 a 10 anni: 1 punto per anno fino a 5 anni: 0,5 punti per anno				
Presenza di allenatori ed istruttori con curricula adeguati alla finalità della società sportiva attestati da: diploma ISEF, Laurea in scienze motorie, corsi di formazione specifici, patentini rilasciati da federazioni sportive	1 punto per ciascuna figura (max 10 punti)	N. iscritti	Punti	N. iscritti	Punti
Numero totale di iscritti all'associazione	0,5 punti ogni 20 iscritti	N. iscritti	Punti	N. iscritti	Punti
Numero di iscritti all'associazione residenti nel comune di Santu Lussurgiu	4 punti ogni 10 iscritti	N. iscritti	Punti	N. iscritti	Punti
Numero di iscritti complessivi inferiore a 50	SI = 6 punti NO = 0 punti	N. iscritti	Punti	N. iscritti	Punti
Attività di avviamento allo sport e diffusione dell'attività motoria a favore di soggetti infraquindicenni	2 punti per ogni attività (max 10 punti)	N. iscritti	Punti	N. iscritti	Punti
Manifestazioni sportive di particolare rilievo a carattere agonistico o amatoriale, organizzate nel territorio di Santu Lussurgiu nell'ultimo anno sportivo	3 punti per ciascuna attività (max 15 punti)	N. iscritti	Punti	N. iscritti	Punti
Collaborazione attiva e volontaria ad eventi cittadini, anche non del proprio ambito, promossi o copromossi	2 punti per evento (max 10 punti)	N. di attività	Punti	N. di attività	Punti

dall'Amministrazione Comunale					
Associazione operante secondo statuto su più Comuni	Solo Santu Lussurgiu = 0 punti Fino a 2 comuni oltre S. Lussurgiu = -2 punti per ogni comune Da 3 a 4 comuni oltre S. Lussurgiu = -6 punti per ogni comune Più di 4 comuni oltre S. Lussurgiu = -30 punti per ogni comune Area di operatività: REGIONALE = -40 punti Area di operatività: SOVRAREGIONALE = -50 punti	Attività continuativa	Punti	Attività continuativa	Punti
Capacità di coinvolgimento nelle proprie attività di persone con disabilità e/o capacità di promuovere integrazione sociale (da documentare)	SI = 8 punti NO = 0 punti	Promozione integrazione	Punti	Promozione integrazione	Punti
Utilizzo sede propria (assenza di sedi comunali assegnate)	SI = 2 punti NO = 0 punti	Sede propria	Punti	Sede propria	Punti
Contributi del Comune di Santu Lussurgiu nei cinque anni precedenti	SI = 0 punti NO = 4 punti	Contributi	Punti	Contributi	Punti
TOTALE PUNTI					
CONTRIBUTO ASSEGNATO					

TABELLA 2**AMBITO: RICREATIVE – TERZA ETA’ – SOCIALE ED EDUCATIVO – CULTURA E PROMOZIONE DEL TERRITORIO**

I dati da indicare si riferiscono all'anno precedente quello per il quale si richiede il contributo		BUDGET			
		ASSOCIAZIONI			
DESCRIZIONE CRITERIO	DESCRIZIONE PUNTEGGIO	ASSOCIAZIONE A		ASSOCIAZIONE B	
Coerenza del programma annuale con le finalità	SI = 10 punti NO = 0 punti	Rispondenza programma	Punti	Rispondenza programma	Punti
Numero totale di iscritti all'associazione	0,5 punti ogni 20 iscritti	N. iscritti	Punti	N. iscritti	Punti
Numero di iscritti all'associazione residenti nel Comune di Santu Lussurgiu	4 punti ogni 10 iscritti (max 20 punti)	N. iscritti	Punti	N. iscritti	Punti
Attività di particolare rilevanza per il target organizzate nel territorio comunale	3 punti per ciascuna attività (max 15 punti)	N. di attività	Punti	N. di attività	Punti
Collaborazione attiva e volontaria ad eventi cittadini, anche non del proprio ambito, promossi o copromossi dall'Amministrazione Comunale	2 punti per evento (max 10 punti)	N. eventi	Punti	N. eventi	Punti
Iniziative divulgative su tematiche di prevenzione negli ambiti propri indirizzate a target specifici o al territorio	3 punti per ciascuna iniziativa (max 39 punti)	N. iniziative	Punti	N. iniziative	Punti
Capacità di coinvolgimento nelle proprie attività di persone con disabilità e/o capacità di promuovere integrazione sociale (da documentare)	SI = 8 punti NO = 0 punti	Promozione integrazione	Punti	Promozione integrazione	Punti
	SI = 0 punti NO = - 20 punti	Promozione integrazione	Punti	Promozione integrazione	Punti
Utilizzo sede propria (assenza di sedi comunali assegnate)	SI = 2 punti NO = 0 punti	Sede propria	Punti	Sede propria	Punti
Contributi del Comune di Santu Lussurgiu nei cinque anni precedenti	SI = 0 punti NO = 4 punti	Contributi	Punti	Contributi	Punti
TOTALE PUNTI					
CONTRIBUTO ASSEGNATO					

